

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Perdite su “mini” creditidi **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Ai sensi e per gli effetti dell'[art. 105, comma 5, TUIR](#), le **perdite su crediti** sono **deducibili dal reddito d'impresa** se:

- risultano da **elementi certi e precisi** e sono definitive. Gli elementi certi e precisi sussistono quando:
- il credito è di **modesta entità** e sono decorsi **6 mesi** dalla scadenza del relativo pagamento (c.d. mini crediti);
- il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**;
- il credito è **cancellato** dal bilancio;
- il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** (c.d. **perdite automatiche**).

Certamente, tra tutte, una delle **fattispecie più diffuse** è senz'altro quella dei **mini crediti**.

Il credito può dirsi di **modesta entità** se il relativo ammontare non è superiore a:

- **5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione, ex [art. 27, comma 10, D.L. n. 185/2008](#), ossia quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
- **2.500 euro** per le altre imprese.

La disposizione in esame **non è applicabile ai crediti assistiti da garanzia assicurativa**; per gli stessi, infatti, l'inadempimento del creditore non genera una perdita, bensì un **credito nei confronti dell'assicuratore**.

Con riferimento al **limite** di 2.500/5.000 euro occorre **tener conto di quanto qui di seguito indicato**.

- 1 La soglia si riferisce **valore nominale** del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche o fiscali.
- 2 Rileva il **corrispettivo** stabilito per l'acquisto, qualora la titolarità del credito sia stata acquisita a seguito di un atto traslativo.

- 3 Rileva il valore nominale del credito al netto di quanto incassato, nel caso in cui lo stesso sia stato riscosso parzialmente dal creditore ossia al **valore residuo**.
- 4 Va considerata anche l'**IVA** (a prescindere dalla detraibilità o meno della stessa).
- 5 Non rilevano gli **interessi di mora** e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.
- 6 In presenza di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della verifica del superamento o meno del limite, assume rilevanza la riconducibilità al **medesimo contratto**.
- 7 Nel caso in cui uno o più mini crediti non siano dedotti nel periodo d'imposta di scadenza dei 6 mesi, bensì in un periodo d'imposta successivo, a seguito dell'**imputazione** a Conto economico, la loro deduzione è fatta salva, ancorché, sommati ad altri mini crediti per i quali i 6 mesi siano scaduti nel periodo d'imposta interessato, superino il limite di 2.500/5.000 euro e facciano riferimento allo **stesso contratto**.

Proprio sotto il **profilo temporale**, anche alla luce dell'[art. 101, comma 5-bis, TUIR](#), si evidenzia che la perdita su mini crediti può essere dedotta:

- nel periodo d'imposta in cui si realizza il requisito del **decorso dei 6 mesi**, se la stessa è stata imputata nel **Conto economico dell'esercizio o di un esercizio precedente** oppure se il mini credito è stato oggetto di una precedente svalutazione con rilevanza solo contabile (si deve infatti ricordare che l'imputazione a Conto economico è considerata avvenuta anche qualora in un esercizio sia stata rilevata la svalutazione e la stessa non sia stata dedotta), in applicazione dei **principi civilistici di redazione del bilancio**;
- nell'esercizio di **cancellazione** del credito dal bilancio in applicazione dei Principi contabili, se successivo all'esercizio in cui si è realizzata la condizione dei 6 mesi. Di fatto, quindi, è ammesso il rinvio della deducibilità, a titolo di perdita, della **svalutazione civilistica al momento dell'eliminazione del mini credito da bilancio**.

Peraltro, con la [risposta a interpello n. 342/E/2021](#), l'Agenzia delle Entrate dovrebbe aver definitivamente chiarito che **l'impresa è libera di scegliere l'anno in cui operare la deduzione**, con l'unico **limite** rappresentato dall'esercizio nel quale, in base ai Principi contabili, si è proceduto, o si sarebbe dovuto procedere, a **cancellare** il credito. Pertanto, un **mini credito scaduto da oltre 6 mesi nel 2023** (anno nel quale era presente in bilancio un fondo tassato) può essere dedotto nel 2024 (c.d. **esercizio intermedio**) operando la corrispondente variazione nel **quadro RF del modello Redditi 2025**, anche se non si sono verificati i presupposti per la cancellazione.